

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PRESA D'ATTO D.G.R. N. 396 DEL 15/04/2025 - PIANO REGIONALE OPERATIVO 2025 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE. RECEPIMENTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende prendere atto della D.G.R. N. 396 del 15/04/2025 e recepire l'accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per rendere operativo il Piano Regionale 2025 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

su proposta del Direttore dell'U.O.C. Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000 del Consiglio Europeo istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Regolamento (CE) n. 1825 del 25 agosto 2000 ha definito le modalità di applicazione del predetto Regolamento per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 prevede nel settore delle carni bovine l'applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti;
- in attuazione di tali normative europee e a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653 del 15 maggio 2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto n. 876 del 16 gennaio 2015 ha adottato le indicazioni e le modalità applicative nel territorio nazionale dei Regolamenti sopra citati per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- il Decreto Legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004 ha previsto che le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Considerato che:

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 07 agosto 1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la Regione e l'Azienda ULSS 9 Scaligera ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.

Vista la D.G.R. n. 396 del 15/04/2025 che approva il Piano regionale operativo 2025 (Allegato A), per il controllo

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia

sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, con la quale la Regione del Veneto ha ritenuto necessario proseguire nell'attività di controllo regionale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente di settore, al fine di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti e di garantire la relativa tracciabilità, nonché l'accordo di collaborazione (Allegato B) tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS.

Preso atto che:

- con la succitata D.G.R. n. 396 del 15/04/2025, la Regione del Veneto ha riconosciuto all'Azienda ULSS 9 Scaligera, per ciascun controllo svolto nell'ambito del suddetto Piano Regionale operativo 2025, un rimborso spese forfettario di € 300,00, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione dell'attività, per l'importo massimo di € 12.600,00;

- tutte le attività richieste, compreso l'invio della relazione finale ai sensi del succitato accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per le Aziende ULSS, devono essere espletate entro il 31 ottobre 2025, salvo proroghe;

- al punto 3 del dispositivo della D.G.R. 396 del 15/04/2025 vengono individuati, quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli previsti dal Piano, le Aziende ULSS del Veneto, in particolare i Servizi veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Vista la nota protocollo n. 0222367 del 05/05/2025 trasmessa dalla Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare avente ad oggetto "Piano regionale operativo 2025 controllo etichettatura obbligatoria carni bovine. Reg. CE n.1760/2000 – D.G.R. n. 396/2025 Invio Accordo Regione/AULSS 9 Scaligera" con cui la Regione del Veneto ha inviato l'accordo con l'Azienda ULSS 9 Scaligera sottoscritto digitalmente.

Dato atto che:

- il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale è referente dell'attività prevista dal Piano operativo 2025 e competente a liquidare i costi sostenuti per la realizzazione del programma regionale indicato, nei limiti dell'importo massimo assegnato dalla Regione Veneto;

- l'Azienda ULSS 9 Scaligera impiegherà il personale, individuato con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 43 del 24 ottobre 2023 "Agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina", come agente accertatore per l'attività di controllo, addetto a svolgere le attività di verifica inerenti l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.i., presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza;

- l'U.O.C. Contabilità e Bilancio è competente ad introitare l'importo totale massimo di € 12.600,00, creando l'eventuale commessa e anticipando l'importo qualora si renda necessario.

Ritenuto opportuno:

- prendere atto della D.G.R. n. 396/2025 che approva il Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e che assegna un finanziamento all'Azienda ULSS 9 Scaligera per l'importo massimo di € 12.600,00, quale rimborso forfettario onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione dell'attività;

- recepire l'accordo inviato con protocollo n. 0222367 del 05/05/2025 della Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare avente oggetto "Piano regionale operativo 2025 controllo etichettatura obbligatoria carni bovine. Reg. CE n.1760/2000 – D.G.R. n. 396/2025 Invio Accordo Regione/AULSS 9 Scaligera" con cui la Regione del Veneto ha trasmesso l'accordo con l'Azienda ULSS 9 Scaligera sottoscritto digitalmente;

- confermare il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale, quale referente dell'attività prevista dal Piano operativo 2025 e competente a liquidare i costi sostenuti per la realizzazione del programma regionale indicato, nei limiti dell'importo massimo assegnato dalla Regione Veneto;

- incaricare l'U.O.C. Contabilità e bilancio ad introitare l'importo totale massimo di € 12.600,00, creando l'eventuale commessa e anticipando l'importo qualora si renda necessario.

Visto l'art. 15 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di competenza;

DELIBERA

1) di prendere atto che con D.G.R. n. 396 del 15/04/2025, Allegato A, la Regione del Veneto ha assegnato all'Azienda ULSS 9 Scaligera un finanziamento per l'importo massimo di € 12.600,00, quale rimborso spese forfettario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione dell'attività prevista dal Piano Regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine;

2) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'accordo di collaborazione, di cui alla D.G.R. n. 396 del 15/04/2025 Allegato B, trasmesso con nota protocollo n. 0222367 del 05/05/2025 della Regione del Veneto, che, accluso al presente provvedimento, ne forma parte integrante sostanziale, tra la Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare e l'Azienda ULSS 9 Scaligera, per lo svolgimento delle attività del Piano di cui al punto precedente;

3) di confermare il Direttore del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale quale referente dell'attività prevista dal Piano operativo 2025 e competente a liquidare i costi sostenuti per la realizzazione del programma regionale indicato, nei limiti dell'importo massimo assegnato dalla Regione del Veneto;

4) di incaricare l'U.O.C. Contabilità e bilancio di introitare la somma, di cui al punto 1), e di nominare l'eventuale commessa, stabilendo che l'importo indicato potrà essere anticipato dall'Azienda ULSS 9 Scaligera;

5) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di competenza;

6) di riservarsi di adottare ogni ulteriore provvedimento per un regolare svolgimento delle attività previste dal Piano operativo 2025, recepito tramite l'accordo di cui al punto 2);

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questa Azienda, oltre a quello finalizzato.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 396 del 15 aprile 2025 ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

I Signori:

- Alberto Zannol nato a Treviso (TV) il 7 aprile 1961, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, Codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 396 del 15 aprile 2025, esecutiva ai sensi di legge,

e

- Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10 giugno 1959, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in Verona (VR) – via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236,

premessi che:

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e con Decreto n. 876 del 16 gennaio 2015 il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha adottato le indicazioni e le modalità applicative nel territorio nazionale del Regolamento sopra citato;
- in considerazione dell'importanza che riveste l'attività di controllo effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- con riferimento a quanto stabilito con DGR n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";

tutto ciò premesso, le parti convengono e accordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 396 del 15 aprile 2025, disciplina i rapporti di cooperazione fra la Regione e l'AULSS per l'esecuzione del "Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla Deliberazione in oggetto, agli effetti del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs. n. 58/2004.

Art. 2 Attività da svolgersi

1. L'AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 43 del 24 ottobre 2023 di nomina degli "Agenti accertatori per l'attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina" a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l'attività di verifica inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di

cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.i.

2. L'AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l'effettuazione di ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all'interno del campione assegnato dal Piano regionale in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita "vitello, carne di vitello" della categoria "V" e "vitellone, carne di vitellone" della categoria "Z", ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal D.M. MIPAAF 8 agosto 2008, n. 2551.

3. L'AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell'Allegato A della DGR n. n. 396 del 15 aprile 2025, nei tempi previsti al p. 9 della medesima DGR e indicati al p. 2 dell'art. 5 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008.

4. Ai fini dei controlli e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l'AULSS invia alla Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare, tramite PEC all'indirizzo "agroalimentare@pec.regione.veneto.it", i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.

5. L'AULSS, cui dipende il personale Agente Accertatore, s'impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l'organizzazione amministrativa utile per l'espletamento dell'attività considerata.

Art. 3 Obblighi delle parti

1. La Regione sorveglia l'operato dell'AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.
2. La Regione effettua la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione all'AULSS degli importi di contributo stabiliti;
3. L'AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 4 Rimborso delle spese e liquidazione

1. La Regione riconosce a questa AULSS il rimborso spese forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di euro 300,00 (trecento/00) ad ogni singolo controllo, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della sopra citata Deliberazione della Giunta regionale.
2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale che riporti il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale.
3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00).

Art. 5 Durata dell'Accordo. revoca e recesso

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.
2. Tutte le attività richieste, compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'art. 1 del presente Accordo, devono essere espletate entro il 31 ottobre 2025, salvo proroghe.
3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.
4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 6 Controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative alla interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 7 Disposizioni finali

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.

Il presente atto è composto di n. 7 articoli e complessive n. 134 righe.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione

.....

Per l'AULSS

.....



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali
Dott. Maria Leoni

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio